

RISOLUZIONE OIV-OENO 581B-2024

TRATTAMENTO DEL VINO CON ACIDO FUMARICO AI FINI DELL'ACIDIFICAZIONE

*ATTENZIONE: Questa risoluzione modifica la seguente risoluzione:
- OENO 4/99*

L'ASSEMBLEA GENERALE,

VISTO l'articolo 2, paragrafo 2 ii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

CONSIDERATI i lavori del Gruppo di esperti "Tecnologia",

CONSIDERATO che i dati disponibili dimostrano che l'acido fumarico può essere utilizzato per la correzione dei difetti del vino e, in particolare, per ridurre il pH, pur con le limitazioni dovute alla bassa solubilità in acqua e quindi in soluzioni polari come il vino,

CONSIDERATO che l'uso di acido fumarico nel vino è approvato da diverse normative e che i vini trattati con acido fumarico sono commercializzati a livello internazionale tra diversi paesi,

CONSIDERATO che l'acidificazione può contribuire a ridurre il contenuto di SO₂ dei vini,

DECIDE, su proposta della Commissione II "Enologia", di apportare la seguente modifica alla scheda "acidificazione chimica" presente nella parte II, capitolo 3 "Vini" del *Codice internazionale delle pratiche enologiche* dell'OIV:

PARTE II: VINI

Scheda 3.1.1.1.: Acidificazione chimica

Nella "Classificazione"

Aggiungere "Acido fumarico" (additivo) all'elenco dei composti, immediatamente dopo "Acido L(+)-tartarico".

La classificazione figura come segue:

Classificazione:

- Acido lattico, L(-): additivo
- Acido D,L-malico: additivo
- Acido L(+)-tartarico: additivo
- Acido fumarico: additivo
- Acido citrico: additivo

Alla prescrizione a)

Aggiungere “fumarico” all’elenco dei composti, immediatamente dopo “L(+)-tartarico”

La prescrizione a) diventa quindi:

- Gli acidi lattico, L(-) o D,L-malico, L(+)-tartarico, fumarico e citrico sono gli unici acidi il cui uso è consentito;